Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 10 ottobre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 262 DEL 10 OTTOBRE 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 63: **Ditta Antonio Carcano, società per azioni, in Mandello del Lario:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1973. — **C. G. E. - Compagnia Generale di Elettricità, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 settembre 1973. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Montecatini 6 % - 1958 » sorteggiate il 24 settembre 1973. — **Cassa di Risparmio di Gorizia - Credito fon-**

diario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 6 agosto 1973. — **Banca Europea per gli Investimenti, sede provvisoria Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1973. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 5,50 % - 8ª emissione, sorteggiate il 17 settembre 1973. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 6 % - 10ª emissione, sorteggiate il 17 settembre 1973. — **Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1973. — **Società Gestioni Alberghiere Verbania - S.A.G.A.V., in Verbania Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1973. — **Ajmone Marsan, società per azioni, in Torino** (in liquidazione): Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1973. — **Magazzini Generali Docks Piemontesi, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1973. — **Officine Metallurgiche Broggi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1973. — **La Rinascente per l'esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1973. — **Mediocredito Regionale Lombardo, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1973. — **S. P. I. - Società per la Pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni del prestito di L. 500.000.000 sorteggiate il 26 settembre 1973. — **S. P. I. - Società per la Pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni del prestito di L. 400.000.000 sorteggiate il 26 settembre 1973. — **S. P. I. - Società per la Pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni del prestito di L. 300.000.000 sorteggiate il 26 settembre 1973. — **Borsalino Giuseppe & Fratello, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1973. — **Comune di Napoli:** Sorteggio di obbligazioni del debito unificato « Città di Napoli ». — **Fabbrica Accumulatori Uranio, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1973. — **F.O.M. - Fonderie Officine Meccaniche, società per azioni, in Favria Canavese (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1973. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1973. — **SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., in Torino:** Obbligazioni 6,50 % 1956-1976 già TETI, sorteggiate il 3 ottobre 1973.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1972, n. **1289.**

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri in Treviso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici;

Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, n. 992, relativo alla concessione dell'autonomia amministrativa a novantuno istituti tecnici commerciali e istituti tecnici commerciali e per geometri e alla determinazione dei relativi contributi per il mantenimento degli stessi;

Considerato che dal 1° ottobre 1969 funziona di fatto l'istituto tecnico sotto indicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dalla urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico per geometri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1969 è istituito l'istituto tecnico per geometri di Treviso.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto di cui al precedente articolo 1 sono indicati nella tabella I, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1969 è soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « Riccati » di Treviso.

Nella tabella II, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico commerciale « Riccati » di Treviso.

Art. 4.

Il contributo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 89.400.000 e quello dell'istituto tecnico commerciale « Riccati » di Treviso in L. 160.150.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1972

LEONE

MISASI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 11. — VALENTINI

TABELLA I

Tabella organica dell'Istituto tecnico per geometri di Treviso

Numero dei corsi completi 3

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	3	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia e scienze naturali	1	—	Nelle classi di due corsi
Geografia e scienze naturali	—	1	—
Lingua straniera	1	—	Nelle classi di tre corsi
Matematica - Fisica ed esercitazioni	3	—	Nelle classi di un corso
Chimica ed esercitazioni	1	—	Nelle classi di due corsi
Chimica ed esercitazioni	—	1	—
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	1	—	Nelle classi di due corsi
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	—	1	—
Elementi di agricoltura. Economia e contabilità. Estimo ed esercitazioni	3	—	Nelle classi di un corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	3	—	Nelle classi di un corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	3	—	Nelle classi di un corso
Elementi di diritto	1	—	Nelle classi di tre corsi

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA II

Tabella organica dell'istituto tecnico commerciale « Riccati » di Treviso

Numero dei corsi completi: 5

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	2	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	5	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	5	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	2	—	Nelle classi di due corsi
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	5	—	Nelle classi di un corso
Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica - Fisica	5	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi di un corso
Chimica e merceologia	1	—	Nelle classi di quattro corsi
Geografia generale ed economica	2	—	Nelle II, III, IV e V classi di due corsi
Scienze naturali	—	1	—
Geografia generale	—	1	—
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	5	—	Nelle classi di un corso
Computisteria e tecnica commerciale. Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	5	—	Nelle classi di un corso
Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	5	—	Nelle classi di un corso
Dattilografia (R.S.T.)	1	—	—
Stenografia	1	—	Nelle classi di quattro corsi
Stenografia (R.S.T.)	1	—	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

La presente tabella organica sostituisce la tabella 194 annessa al decreto interministeriale 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1965, registro n. 80 Pubblica istruzione, foglio n. 222.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. 588.

Modificazioni alla convenzione per il funzionamento della scuola magistrale « Montessori » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1971, n. 980, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Roma per l'ordinamento ed il funzionamento della scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori, in Roma;

Visto l'art. 1 della legge 13 giugno 1969, n. 282, relativa al conferimento degli incarichi e supplenze negli istituti di istruzione secondaria;

Considerata la necessità di modificare l'art. 9 del predetto decreto presidenziale, in relazione alle disposizioni della legge sopra citata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1971, n. 980, è sostituito dal seguente:

« Gli incarichi a posti di ruolo eventualmente vacanti e quelli di cui all'art. 5 del presente decreto sono conferiti dal provveditore agli studi di Roma, con i criteri previsti dalla legge 13 giugno 1969, n. 282, e con effetto dall'anno scolastico 1971-72, agli insegnanti forniti di un titolo di specializzazione rilasciato al termine di corsi di differenziazione didattica organizzati dall'Opera Montessori, che ne abbiano fatta esplicita richiesta ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 4. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1973, n. 589.

Modificazioni allo statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Avellino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° luglio 1971, n. 788, con il quale è stato approvato il nuovo statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Avellino;

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Vista la deliberazione n. 71/3/10 del 20 dicembre 1971 del consiglio generale del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Avellino, che decide di trasformare la natura dell'ente da nucleo ad area di sviluppo industriale e conseguentemente di apportare le relative modifiche allo statuto;

Vista la nota del Presidente della regione Campania n. 01012 del 10 maggio 1973;

Vista la deliberazione del 16 marzo 1973 della giunta regionale della Campania;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata allo statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Avellino nei termini indicati dalla deliberazione n. 71/3/10 del 20 dicembre 1971 del consiglio generale del consorzio stesso, di cui al testo allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1973

LEONE

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 12. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1973, n. 590.

Autorizzazione all'ente autonomo per le fiere di Verona ad acquistare e permutare immobili.

N. 590. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, l'ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, viene autorizzato ad acquistare e permutare terreni alle condizioni previste nelle deliberazioni consiliari 4 dicembre 1967, n. 71 e 29 maggio 1972, n. 82.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 14 — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Montebello Jonico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1973 col quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Montebello Jonico (Reggio Calabria) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente nella persona del dottor Salvatore Pani;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto commissario;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Giuseppe De Leo è nominato commissario straordinario del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) in sostituzione del dott. Salvatore Pani, con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1973

LEONE

TAVIANI

(11633)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1973.

Revoca alla ditta Laboratorio farmochimico Fiore, su rinuncia, della autorizzazione a produrre specialità medicinali nella officina farmaceutica sita in Siena.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 12 ottobre 1949 la ditta Laboratorio farmochimico Fiore fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Siena, via degli Umiliati n. 4, specialità medicinali;

Vista la lettera in data 9 luglio 1973 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratorio farmochimico Fiore l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Siena, via degli Umiliati n. 4, concessa con decreto A.C.I.S. in data 12 ottobre 1949.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Siena è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 settembre 1973

Il Ministro: GUI

(11682)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1973.

Autorizzazione alla società « Fiduciaria Marche - Società per azioni - Società fiduciaria e di revisione », con sede in Ancona, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fiduciaria Marche - Società per azioni - Società fiduciaria e di revisione », con sede in Ancona, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fiduciaria Marche - Società per azioni - Società fiduciaria e di revisione », con sede in Ancona, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(11656)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1973.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 20 marzo 1973, il quale, tra l'altro, stabilisce che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1973 sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

E' disposta nel mese di ottobre 1973 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva, ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo, in valore nominale di L. 186.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 ottobre 1973.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1973

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1973
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 346

(11802)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 70-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati n. 13 punzoni recanti il marchio di identificazione « 70-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Cenzi Candido, con sede in Trissino (Vicenza), via Dalle Ore, n. 50.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dei due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(11689)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 453-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 453-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Perin Bartolo con sede in Marostica (Vicenza), via del Borgo n. 2.

(11690)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 567-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 567-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Rossetto Graziano con sede in Vicenza, via De Amicis n. 70.

(11691)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

Corso dei cambi del 5 ottobre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	565,25	565,25	564,65	565,25	565 —	565,25	565 —	565,25	565,25	565,25
Dollaro canadese .	561,35	561,35	560,55	561,35	560,75	561,35	560,90	561,35	561,35	561,35
Franco svizzero .	187,33	187,33	187,40	187,33	187,10	187,30	187,27	187,33	187,31	187,30
Corona danese	99,70	99,70	99,50	99,70	99,25	99,70	99,60	99,70	99,70	99,70
Corona norvegese .	102,91	102,91	102,80	102,91	102,80	102,90	102,84	102,91	102,91	102,90
Corona svedese .	134,20	134,20	134,20	134,20	134,25	134,25	134,20	134,20	134,20	134,19
Fiorino olandese . .	224,57	224,57	224,60	224,57	224,50	224,55	224,50	224,57	224,57	224,57
Franco belga	15,3075	15,3075	15,31	15,3075	15,28	15,30	15,2825	15,3075	15,30	15,30
Franco francese .	133,15	133,15	133,20	133,15	132,50	133,20	133,08	133,15	133,15	133,15
Lira sterlina .	1363,90	1363,90	1364,25	1363,90	1363 —	1363,80	1363,40	1363,90	1363,90	1363,90
Marco germanico . .	233,80	233,80	233,60	233,80	233,75	233,85	233,70	233,80	233,80	233,80
Scellino austriaco . .	31,555	31,555	31,55	31,555	31,50	31,55	31,56	31,555	31,55	31,55
Escudo portoghese . .	24,25	24,25	24,20	24,25	24,15	24,25	24,23	24,25	24,25	24,25
Peseta spagnola	9,9635	9,9635	9,95	9,9635	9,90	9,96	9,96	9,9635	9,96	9,95
Yen giapponese .	2,124	2,124	2,13	2,124	2,12	2,12	2,125	2,124	2,12	2,12

Media dei titoli del 5 ottobre 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,80
Redimibile 3,50 % 1934	99,650
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,950
» 5 % (Ricostruzione)	95,650
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,775
» 5 % (Città di Trieste)	94,625
» 5 % (Beni esteri)	93,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,30
» 5,50 % » » 1968-83	91,30
» 5,50 % » » 1969-84	95,825
» 6 % » » 1970-85	99 —
» 6 % » » 1971-86	98,65
» 6 % » » 1972-87	98,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,450
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,950
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,625
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,80

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 ottobre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	565,125
Dollaro canadese	561,125
Franco svizzero	187,30
Corona danese	99,65
Corona norvegese	102,875
Corona svedese	134,20
Fiorino olandese	224,535
Franco belga	15,295
Franco francese	133,115
Lira sterlina	1363,65
Marco germanico	233,75
Scellino austriaco	31,557
Escudo portoghese	24,24
Peseta spagnola	9,962
Yen giapponese	2,124

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Piacenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1973, la provincia di Piacenza viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 59.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11683)

Autorizzazione al comune di Canicattì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1973 il comune di Canicattì (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 523.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11758)

Autorizzazione al comune di Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1973 il comune di Gela (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 579.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11759)

Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1972 il comune di Venezia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.501.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11684)

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1973 il comune di Fano (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 422 200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11685)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Volta Mantovana

Con decreto 30 gennaio 1973, n. 416, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni di nuova formazione del fiume Mincio in comune di Volta Mantovana (Mantova), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 50, mappali 197 (mq. 720) e 198 (mq. 2140), della superficie complessiva di mq. 2860, ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 13 gennaio 1972, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(11741)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Nove

Con decreto 2 febbraio 1973, n. 390, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Nove (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, mappale 143/*b* (mq. 100) e 146/*b* (mq. 4), della superficie complessiva di mq. 104, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 16 febbraio 1970, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(11742)

Sostituzione del segretario e di un membro del personale di coordinamento della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Toscana.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 2 ottobre 1973, n. 1648, il sig. Bellanca Attilio, già membro del personale di coordinamento, è stato nominato segretario della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Toscana, in sostituzione del dott. Borri Mauro, trasferito alla regione Toscana ed è stata chiamata a far parte del personale di coordinamento la sig.ra Wanda Caporiondo in sostituzione del dott. Francesco Sirgiovanni, anch'egli trasferito alla regione Toscana.

(11662)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Gorizia ad istituire il terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive.

Con decreto n. 900.8/II/35/1 in data 28 giugno 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Gorizia è autorizzata ad istituire il terzo anno di abilitazione alle funzioni direttive con sede presso la scuola per infermieri professionali dell'ospedale civile di Gorizia.

(11645)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario provinciale di Asti e nomina di un commissario governativo.

Con decreto ministeriale addì 25 settembre 1973 la liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario provinciale di Asti, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Asti, disposta con decreto ministeriale 22 ottobre 1971, viene revocata ed il dott. Massimo Arlini è nominato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo, fino al 30 aprile 1974.

Con lo stesso decreto vengono attribuiti al suddetto commissario i poteri e le facoltà che la legge e lo statuto affidano al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo e quelli dell'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1973.

(11660)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1973, registro n. 6 Finanze, foglio n. 312, viene respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario prodotto da Zitara Vincenzo avverso il decreto del Ministro per le finanze del 10 aprile 1968, n. 105292.

(11644)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1971 al 15 gennaio 1971 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti n. 2660/70, n. 2675/70 e n. 74/71.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c = lire italiane 625)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:		
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6% . .	0100 10	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%	0100 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		2,84
	- l'Algeria		2,96
	- le altre destinazioni		2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%	0100 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona A (8)		2,00
	- le altre destinazioni		4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%	0200 10	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% . . .	0200 20	22,00
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% .	0300 10	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	0300 20	56,00
	III. superiore a 45%	0400 00	61,00
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A. senza aggiunta di zuccheri:		
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%	0610 00	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	0710 10	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	0710 20	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%	0710 30	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	0710 40	40,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	0810 00	41.70
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% .	0910 10	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	0910 20	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%:		
	(aa) denaturati (1)	1010 10	2,75
	(bb) altri	1010 20	11,00
	2. superiore a 1.5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	1110 10	11,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.02 (*segue*)	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	1110 20	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	1110 30	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	1110 40	40,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	1210 00	41,70
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% .	1310 10	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	1310 20	53,60
	III Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1410 10	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% . . .	1410 20	11,00
	2. altri	1510 00	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1610 10	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%	1610 20	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 21%	1610 30	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	1610 40	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . .	1610 50	54,50
	2. superiore a 45%	1710 00	61,00
	B. con aggiunta di zuccheri:		
	I latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2210 00	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2310 10	0,1100 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2310 20	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2310 30	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	2310 40	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2410 10	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2410 20	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2510 00	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2610 10	0,1100 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2610 20	0,2810 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.02 (segue)	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2610 30	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	2610 40	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2710 10	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2710 20	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 10	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 20	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) «latte in blocchi», aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45% in peso	2910 10	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	(11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2910 20	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2910 30	11,00 (3)
	(33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso	2910 40	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	2910 50	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39%	2910 60	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45%	3010 00	0,6100 (2) per kg
04.03	Burro (4):		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84% (5):		
	(I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate	3100 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (8)		72,00
	- le altre destinazioni		87,00
	(II) uguale o superiore a 82%	3100 22	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (8)		96,20
	- le altre destinazioni		115,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:		
	(I) superiore a 84% ed inferiore o uguale a 98%	3200 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (8)		96,20
	- le altre destinazioni		115,00
	(II) superiore a 98% ed inferiore o uguale a 99,5%	3200 20	152,00
	(III) superiore a 99,5%	3200 30	156,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.04	Formaggi e latticini (6) (7):		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
	II. altri	3800 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		36,00
	- la zona F (8)		38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera		25,00
	- le altre destinazioni		43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00
	D. Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex 1. inferiore o uguale a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4410 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20%	4410 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		0
	- le altre destinazioni		27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%	4410 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		0
	- le altre destinazioni		27,00
	(33) uguale o superiore a 40%	4410 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		3,00
	- le altre destinazioni		43,00
	ex 2. superiore a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4510 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		0
	- le altre destinazioni		27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	4510 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		3,00
	- le altre destinazioni		43,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.04 (segue)	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 55%	4510 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		3,00
	- le altre destinazioni		43,00
	(22) uguale o superiore a 55%	4510 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		3,00
	- le altre destinazioni		54,00
	b) superiore a 36%	4610 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		3,00
	- le altre destinazioni		54,00
	E. altri:		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	ex a) inferiore o uguale a 47%:		
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino	4710 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		40,00
	- le altre destinazioni		50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	4710 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		40,00
	- le altre destinazioni		50,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:		
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		20,00
	- le altre destinazioni		57,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		20,00
	- le altre destinazioni		57,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%	4910 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		18,00
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		45,00
	ex 4. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	5110 10	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	5110 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		15,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5110 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		45,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.04 *(segue)*	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5110 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		18,00
	- la zona E (8)		40,36
	- la zona F (8)		27,56
	- la Svizzera		11,00
	- l'Australia		41,00
	- il Giappone		57,00
	- Portorico		40,00
	- il Canada		43,00
	- le altre destinazioni		45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5110 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		18,00
	- la zona F (8)		25,56
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%	5110 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		45,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%	5110 70	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		18,00
	- la zona E (8)		40,36
	- la zona F (8)		27,56
	- la Svizzera		11,00
	- l'Australia		41,00
	- il Giappone		57,00
	- Portorico		40,00
	- il Canada		43,00
	- le altre destinazioni		45,00
	II. non nominati:		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	5310 00	40,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 70,95, per il periodo dal 1° gennaio 1971 al 14 gennaio 1971 e per L. 65,60 per il 15 gennaio 1971.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 70,95, per il periodo dal 1° gennaio 1971 al 14 gennaio 1971 e per L. 65,60 per il 15 gennaio 1971.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *E*, ai fini del paragrafo V della circolare a ronco 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *E* non vengono prese in considerazione.

(6) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *D*, ai fini del paragrafo V della circolare a ronco 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *D* non vengono prese in considerazione.

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(8) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai,

(11442)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Giuseppe Elettrico, nato a Matera il 9 ottobre 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bari in data 10 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(11535)

Il dott. ing. Bernardino Chiantini, nato a Monteroni d'Arbia (Siena) il 25 maggio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Pisa in data 17 maggio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(11536)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1973, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 234, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal dipendente della Cassa per il Mezzogiorno Pasquale Romano avverso la delibera del 24 aprile 1970 del consiglio di amministrazione del detto istituto, intesa ad approvare una graduatoria dalla quale è derivata la esclusione da un avanzamento in carriera del ricorrente medesimo, è stato, su conforme parere del Consiglio di Stato, dichiarato inammissibile.

(11320)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 8 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1973, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 235, in merito al ricorso straordinario proposto dalla ditta Maccarone Salvatore in data 30 giugno 1971, avverso revoca di contributo artigianale della Cassa per il Mezzogiorno, è stata, su conforme parere del Consiglio di Stato, dichiarata cessata la materia del contendere.

(11321)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Montefiore Conca, con sede in Montefiore Conca, nella Cassa rurale ed artigiana « San Gaudenzo » di Rimini, con sede in Rimini, che trasforma la propria forma giuridica ed assume la denominazione sociale di « Cassa rurale ed artigiana "San Gaudenzo" - Rimini » e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda sito in Montefiore Conca.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate, in data 12 novembre 1972, dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Montefiore Conca, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montefiore Conca (Forlì) e della Cassa rurale ed artigiana « San Gaudenzo » di Rimini, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Rimini (Forlì), relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1. — Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Montefiore Conca, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montefiore Conca (Forlì), nella Cassa rurale ed artigiana « San Gaudenzo » di Rimini, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Rimini (Forlì), che trasforma la propria forma giuridica ed assume la denominazione sociale di « Cassa rurale ed artigiana "San Gaudenzo" - Rimini, società cooperativa a responsabilità limitata », alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2. — La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda in Montefiore Conca (Forlì).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1973

Il Governatore: CARLI

(11323)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano di zona del comune di Aprilia

Con delibera della giunta regionale del Lazio 13 giugno 1973, n. 733, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 12 luglio 1973, con verbale n. 88/29, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare del comune di Aprilia.

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11548)

Approvazione del piano di zona del comune di Tivoli

Con delibera della giunta regionale del Lazio 13 giugno 1973, n. 726, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 12 luglio 1973, con verbale n. 88/24, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare del comune di Tivoli.

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11549)

REGIONE UMBRIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Todi

Con decreto del Presidente della giunta regionale 10 settembre 1973, n. 391, in conformità della deliberazione del consiglio regionale 28 giugno 1973, n. 702, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Todi (Perugia), adottato con deliberazioni consiliari 4 aprile 1970, n. 100 e 5 ottobre 1972, n. 150.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale e degli atti allegati, che ne formano parte integrante, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(11586)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a diciotto posti di consigliere del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il supplemento speciale n. 1 del Bollettino Ufficiale del mese di luglio 1973 della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a diciotto posti di consigliere del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1972.

(11783)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a quattrocentosessantasei posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova, nel ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari, riservato al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1444; con la quale è stato istituito il ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, concernente revisione del ruolo organico del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 un terzo dei posti recati in aumento nel ruolo deve essere conferito mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale di questa amministrazione in possesso dei requisiti prescritti;

che, ai fini del calcolo dei posti da conferire con detto concorso riservato, bisogna considerare l'aliquota di 1.400 posti recati in aumento nel ruolo con decorrenza 1° luglio 1974 e, pertanto, il concorso deve essere indetto per n. 466 posti;

che è stata accantonata l'aliquota dei posti da attribuire ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973 con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi per la nomina a coadiutore dattilografo giudiziario;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattrocentosessantasei posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari, riservato al personale dipendente dall'Amministrazione per la grazia e giustizia, che non abbia superato il 65° anno di età e sia in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 2.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

d) la qualifica rivestita e l'ufficio nel quale prestano servizio.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata dal capo dello ufficio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo.

Art. 4.

L'esame del concorso consisterà in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, il giorno 8 marzo 1974, con inizio alle ore 8,30 e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso, dato che nessuna convocazione personale sarà fatta al riguardo.

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che termineranno la copiatura della parte di brano stabilita in tempo minore potranno, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Nel saggio non sarà permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la commissione terrà conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato. Per l'espletamento del saggio sarà utilizzato un brano, prescelto di volta in volta dalla commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica: una copia dattiloscritta del brano prescelto sarà distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Il colloquio verterà su:

1) Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

2) Diritti, doveri e responsabilità dell'impiegato dello Stato;

3) Nozioni di servizio di archivio.

Art. 5.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova pratica sarà data la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta; l'avviso per la presentazione alla prova pratica sarà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Il colloquio, cui saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica, avrà luogo nello stesso giorno di detta prova.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 6.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

I risultati del colloquio saranno resi pubblici al termine di ciascuna giornata di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, la copia dello stato di servizio e del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati o gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati od invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, numero 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata, nonchè lo stato di filiazione;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *f*) e *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale loro qualità. Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

o) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

q) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui allo art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, ufficio 2°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio o copia autentica dello stesso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nel ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari;

3) copia dello stato matricolare.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi giudiziari in prova con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 882.000, parametro 120, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro primo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Ai vincitori del concorso che siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione superiore a quello spettante nella nuova qualifica sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Roma, addì 25 luglio 1973

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1973
Registro n. 35, *foglio n.* 122

(11667)

Concorso, per esami, a duecentocinquanta posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 1956, n 1444, con la quale è stato istituito il ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, concernente revisione del ruolo organico del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 274/1971, il contingente dei posti recati in aumento nel ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari, a decorrere dal 1° luglio 1974 è di 1.400 unità;

che 466 posti sono stati messi a concorso, con decreto ministeriale 25 luglio 1973, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, fra il personale dipendente dall'Amministrazione per la grazia e la giustizia;

che, devono essere accantonati n. 210 posti da attribuire ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

che dei 724 posti residui si ritiene di conferire mediante normale pubblico concorso numero 250 posti;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi per la nomina a coadiutore dattilografo giudiziario;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentocinquanta posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

6) aver ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);

b) la data e il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con la indicazione del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno scolastico e dell'istituto, statale o legalmente riconosciuto, in cui lo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, nè si terrà conto delle domande nelle quali, alla data di scadenza del termine sopra indicato, risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

L'amministrazione provvederà di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Ai sensi dell'art 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'esclusione dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, può essere disposta, in ogni momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

L'esame del concorso consisterà in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso il palazzo dello sport - EUR il giorno 14 maggio 1974 con inizio alle ore 8,30 e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso, dato che nessuna convocazione personale sarà fatta al riguardo.

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera, la durata della prova è di quindici minuti. I candidati che termineranno la copiatura della parte di brano stabilita in tempo minore potranno, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del termine assegnato.

Nel saggio non sarà permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la commissione terrà conto della velocità e della precisione dimostrata dal candidato. Per l'espletamento del saggio sarà utilizzato un brano, prescelto di volta in volta dalla commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica: una copia dattiloscritta del brano prescelto sarà distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Il colloquio verterà:

1) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

2) diritti, doveri e responsabilità dell'impiegato dello Stato;

3) nozioni di servizio di archivio.

Art. 7.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi.

Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova pratica sarà data la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica sarà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Il colloquio, cui saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica, avrà luogo nello stesso giorno di detta prova.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

I risultati del colloquio saranno resi pubblici al termine di ciascuna giornata di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idonei documenti di identificazione.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza o che debbano dimostrare di aver titolo per usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, a pena di decadenza i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulti, che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcune delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili e del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno alle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 11 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa da bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dello aspirante mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero, dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente articolo 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi giudiziari in prova con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 882.000, parametro 120 iniziale, di cui alla tabella unica, quadro primo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Roma, addì 3 agosto 1973

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1973
Registro n. 35, foglio n. 148.

(Schema di domanda da redigersi in carta da bollo possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - ROMA

Il sottoscritto . . . residente oppure domiciliato a . . (provincia di . . .) in via . . (c.a.p. . .) chiede di essere ammesso al concorso per esami a duecentocinquanta posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1973.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . il giorno . . . . (1) e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo: . . .

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (2) . . . . .

d) ha riportato (3) . . . .

e) è in possesso del seguente titolo di studio: . . conseguito nell'anno scolastico . . presso . . . .

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) . . .

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5) . . . .

Data . . . . .

Firma (6) . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con la indicazione altresì, della qualifica rivestita dal candidato stesso.

(11668)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a venti posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare nella regione del Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1973, registro n. 2, foglio n. 154, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 24 marzo 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a venti posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Piemonte;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a venti posti di collocatore di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Chillemi prof. Santo, ispettore generale

Membri:

Scollica per. ind. Gino, ispettore generale;
Giorsetti dott. Renato, direttore capo;
Casadei dott. Gastone, direttore capo;
Foddai dott. Giulio, direttore.

Segretario:

Quattrocchi dott. Geremia, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1973
Registro n. 8 Lavoro e prev. soc., foglio n. 243

(11568)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinque posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare nella regione del Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1973, registro n. 2, foglio n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 marzo 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cinque posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede nel Veneto;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinque posti di collocatore di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:
Castellucci dott. Corrado, ispettore generale.

Membri:
Carillo dott. Antonio, ispettore generale;
Iacobi dott. Cesare, direttore capo;
Sbuelz dott. Luciano, direttore capo;
Casati dott. Carlo, direttore capo.

Segretario:
Coscarella dott. Antonio, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1973
Registro n. 8 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 292

(11569)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a trecentoquattro posti, elevati a quattrocentocinquantasei, di collocatori in prova nel ruolo dei collocatori.

Nel supplemento straordinario n. 1, del 16 agosto 1973, al Bollettino Ufficiale n. 2 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1973, registro n. 7, foglio n. 258, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a trecentoquattro posti, elevati a quattrocentocinquantasei, di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1970.

(11708)

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine del concorso, per esami, a centotrentaquattro posti di operatore tecnico aggiunto in prova nella carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici.

Il termine stabilito dall'art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 11 ottobre 1969 che ha indetto il concorso, per esami, a centotrentaquattro posti di operatore tecnico aggiunto in prova nella carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, è prorogato di 30 giorni.

(11707)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;
Visto il proprio decreto in data 14 aprile 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;
Considerato che il prof. Ploner Luis ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Santoro Ornella, n. 33, primario dell'istituto « G. Eastman » è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia che si terrà in Roma il giorno 28 giugno 1973, in sostituzione del prof. Ploner Luis, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1973
Registro n. 6, *foglio n.* 101

(11567)

Rinvio delle prove scritta e pratica del concorso, per esami, a quarantacinque posti di medico provinciale in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1973, registro n. 4, foglio n. 274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 9 giugno 1973, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a quarantacinque posti di medico provinciale nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visto l'art. 5 del bando che fissa il diario delle prove scritta e pratica del concorso predetto nei giorni 12 settembre 1973 e 15 novembre successivo;
Vista l'impossibilità dei componenti medici di questa amministrazione, impegnati nelle zone colpite da colera, di partecipare alla prova scritta nel giorno sopra stabilito;
Ritenuta pertanto la necessità di rinviare le prove del concorso di che trattasi;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Le prove scritta e pratica del concorso, per esami, a quarantacinque posti di medico provinciale, indicato in premessa, vengono rinviate ed avranno luogo rispettivamente il giorno 22 ottobre 1973 in Roma, presso il Ministero della sanità, piazzale dell'Industria, con inizio alle ore 8,30, e il giorno 10 dicembre 1973 in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, con inizio alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1973

Il Ministro: GUI

(11705)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di emodialisi, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di emodialisi, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Matera prof. Alfonso, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Leggeri prof. Aldo, n. 178, direttore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Trieste;

Volpi prof. Giancarlo, n. 232, primario dell'ospedale di Saronno (n. 223 elenco primari di anestesia);

Arduini prof. Mario, n. 992, primario del pio istituto S. Spirito e ospedali riuniti di Roma (n. 3 elenco primari di urologia);

Confortini prof. Pietro, n. 1, primario dell'ospedale maggiore di Verona.

Segretario:

Palumbo dott. Antonio, direttore di sezione, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di emodialisi, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 25 settembre 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

Ai funzionari dirigenti non compete alcuna indennità ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa presuntiva di L. 500.000 (cinquecentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1973
Registro n. 7, foglio n. 97

(11560)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1972, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1972, registro n. 36 Difesa, foglio n. 215;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1973, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1973, registro n. 9 Difesa, foglio n. 61;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Di Benedetto Antonio . . . . . . punti 177,00
2. Catapano Ferdinando . . . . . . » 166,50
3. Zito Onofrio . . . . » 166,00
4. Di Pietro Pietro . . . . » 157,50
5. Carpentieri Rodolfo . . . . . . » 143,50

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1973
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 117

(11599)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica del diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di segretario nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso in epigrafe, indetto con il decreto ministeriale 21 marzo 1972, sono rinviate al 29 e 30 novembre 1973 ed avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8,30.

(11623)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese.

La prova scritta del concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese, indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1972, registro n. 58, foglio n. 332, avrà luogo il giorno 8 novembre 1973, con inizio alle ore 9,30, presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese.

(11663)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3156 del 27 settembre 1971, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1970;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della commissione giudicatrice di esami;

Vista la nota n. 61.3/2520 del 15 giugno 1973 della regione Emilia-Romagna;

Viste le designazioni pervenute da parte dei comuni interessati e la nota n. 12379 in data 20 settembre 1973 della regione Emilia-Romagna, sezione di controllo di Piacenza;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Vista la legge n. 16 del 12 marzo 1973 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e costituita come appresso:

Presidente:

Giucastro dott. Sebastiano, della sezione decentrata del comitato di controllo di Piacenza.

Componenti:

Rettanni prof. Giuseppe, primario 1ª divisione medica, ospedale civile di Piacenza;

Sommariva dott. Ferruccio, primario in ostetricia e ginecologia dell'ospedale civile di Castelsangiovanni;

Roberti dott. Vincenzo, medico provinciale di Parma;

Cavazzi dott. Fernando, medico condotto di Castelsangiovanni.

Segretario:

De Blasio dott. Pasquale, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Piacenza.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori in Piacenza non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Piacenza, addì 1° ottobre 1973

Il medico provinciale inc.: TASSI

(11743)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVICIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 10 settembre 1973, n. 40.

Interventi straordinari per opere pubbliche e norme in materia di lavori pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 *del* 18 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata a predisporre un programma di interventi per il completamento o la ulteriore prosecuzione di opere pubbliche già ammesse a finanziamento di leggi statali, con particolare riguardo alle leggi 22 luglio 1966, n. 614, e 25 luglio 1952, n. 991, e successive integrazioni e modificazioni, e legge 12 marzo 1968, n. 326, per quanto concerne opere realizzate da enti pubblici.

La giunta provinciale è altresì autorizzata a predisporre un programma straordinario di interventi per la realizzazione di opere pubbliche idonee a migliorare e rendere più confortevoli le condizioni di vita delle popolazioni residenti in comuni che, sulla base delle indicazioni del piano urbanistico provinciale e dei programmi di sviluppo economico, risultino maggiormente disagiati, con particolare riguardo a quelli nei quali l'emigrazione definitiva sia superiore, secondo i dati I.S.T.A.T., alla media provinciale e alla media del comprensorio cui appartengono.

Art. 2.

Le opere comprese nei programmi di cui all'art. 1, salvo quelle di competenza comunale, interessanti in tutto o in parte comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, sono realizzate dalla provincia. E' tuttavia in facoltà della giunta provinciale consentire che le opere stesse siano eseguite a cura dei comuni o di loro consorzi che ne facciano richiesta e che possiedono una adeguata organizzazione tecnico-amministrativa.

Qualora le opere non vengano realizzate dalla provincia, la somma, pari alla spesa ammessa a finanziamento, può essere corrisposta anticipatamente agli enti interessati, previa stipulazione di apposita convenzione tecnico-finanziaria.

Le somme di cui al precedente comma, eventualmente non utilizzate per economie sulle opere previste dalla presente legge, saranno versate alla provincia dagli enti interessati.

Art. 3.

Nel programma di interventi per il completamento di opere di cui al primo comma dell'art. 1, va riservata priorità alle fognature, con particolare riguardo a quelle circumlacuali, ed agli acquedotti civili.

Qualora le opere, di cui al primo comma del precedente art. 1, interessino in tutto o in parte comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, sono ammesse a finanziamento nella misura dell'80 per cento della spesa preventivata.

Gli interventi, di cui al secondo comma dell'art. 1, non vengono effettuati nei comuni dei comprensori della Valle dell'Adige, della Vallagarina, dell'Alto Garda e Ledro e dell'Alta Valsugana, il cui capoluogo sia situato ad una altitudine inferiore ai 500 metri s. l. m.

Art. 4.

Il parere tecnico amministrativo, di cui all'art. 1 della legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, è espresso dall'ufficio tecnico provinciale se l'importo del progetto non supera le L. 50.000.000 e dal comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici quando l'importo è superiore.

Salvo quanto previsto dalle norme provinciali sulla tutela del paesaggio e da disposizioni statali in materie che non rientrano fra quelle attribuite alla competenza legislativa provinciale ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il parere tecnico-amministrativo, di cui al presente articolo, sostituisce quello di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, prescritto da qualsiasi disposizione legislativa.

La giunta provinciale è dispensata dal richiedere il parere, di cui al primo comma, su progetti di lavori di propria competenza di importo non superiore a L. 50.000.000.

Quando per l'appalto di opere pubbliche si fa ricorso alla licitazione privata, si applicano le disposizioni degli articoli da 1 a 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Art. 5.

Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di L. 3.000.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . L. 3.000.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 4081 - Categ. VIII . Interventi straordinari per opere pubbliche . L. 3.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 10 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11447)

LEGGE PROVINCIALE 10 settembre 1973, n. 41.

Agevolazioni creditizie nel campo delle strutture agricole finanziate dalla CEE e dallo Stato italiano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 18 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare le opere che hanno ottenuto i benefici previsti dal regolamento n. 17 di data 5 febbraio 1964, del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea e quelli dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la cui esecuzione, stante le mutate condizioni di mercato, la spesa ammessa e inadeguata, la giunta provinciale è autorizzata a concedere sul supero di spesa contributi integrativi in conto interessi con le modalità previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la durata del mutuo fino ad un massimo di venti annualità.

Art. 2.

I contributi integrativi di cui all'articolo precedente possono essere concessi sull'importo risultante dalla differenza fra la spesa sostenuta come documentata dal conto finale e la spesa ammessa, per le medesime opere, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto di impegno.

Art. 3.

Il contributo di cui all'art. 1 può essere concesso sia sulla maggiore spesa derivante da gara di appalto in aumento per inadeguatezza dei prezzi, sia sulla maggiore spesa derivante dalla revisione dei prezzi per aumenti che si siano verificati nel corso della realizzazione delle opere.

Sugli elaborati concernenti la revisione dovrà esprimere il proprio parere il comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici.

Per le opere già ultimate le istanze di revisione devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la revisione si applicano le norme statali vigenti.

Art. 4.

Per ottenere i benefici di cui all'art. 1, gli interessati devono inoltrare alla giunta provinciale domanda in carta legale corredata da copia notarile del contratto di appalto e dalla documentazione relativa alla revisione dei prezzi.

L'inoltro delle domande agli enti finanziatori avverrà con nullaosta dell'assessore competente.

Art. 5

Le modalità di erogazione dei mutui agevolati di cui allo art. 1 della presente legge, ed i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito, sono regolati da apposita convenzione. Nella convenzione dovrà stabilirsi che il tasso di interesse praticato dall'istituto o ente mutuante deve essere quello fissato con decreto ministeriale previsto dall'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e che il contributo provinciale deve corrispondere alla differenza fra il suddetto tasso e quello a carico del mutuatario.

Art. 6.

La giunta provinciale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste, provvede alla concessione ed alla liquidazione del concorso provinciale sui mutui previsti dall'art. 1 della presente legge.

Art. 7.

Per la copertura di rischi derivanti dalla concessione, ai sensi della presente legge, dei mutui di miglioramento fondiario, opera il fondo interbancario di garanzia previsto dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi integrativi in conto interessi di cui alla presente legge, è autorizzato il limite d'impegno di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 100.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 4442 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi integrativi per il finanziamento di opere che hanno ottenuto i benefici previsti dal regolamento n. 17 di data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea e dell'art. 35 della legge 27 febbraio 1966, n. 910 . . . . . L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 10 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11448)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.